

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

268^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 MARZO 1985

(Notturna)

Presidenza del presidente COSSIGA,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 5	CARTIA (PRI)	Pag. 24
Variazioni	4	CONTI PERSINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	19
CONGEDI E MISSIONI	3	COVI (PRI)	19
DISEGNI DI LEGGE		JANNONE (PCI)	22
Rinvio in Commissione di articoli del testo unificato dei disegni di legge nn. 52, 216, 398, 756:		SIGNORELLI (MSI-DN)	17, 25
PRESIDENTE	4	ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 12 MARZO 1985	26
Discussione:		PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA DONNA	
« Legge-quadro per il settore della bonifica » (459);		PRESIDENTE	3
« Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica » (746), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori:		PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
CARMENO (PCI)	7	Integrazioni	5
SCARDACCIONE (DC)	14	SUI LAVORI DEL SENATO	
* SCLAVI (PSDI)	16	PRESIDENTE	5
Discussione e approvazione con modificazioni:			
« Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (536), d'iniziativa del senatore Bombardieri e di altri senatori:			
BOGGIO (DC)	24		
BOMBARDIERI (DC), relatore	19		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente COSSIGA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

GIUST, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Botti, Brugger, Buffoni, Carta, Cioce, Codazzi, Crollanza, Damagio, Degola, Di Lembo, Di Nicola, Evangelisti, Fassino, Fimognari, Fontana, Gallo, Gozzini, Leopizzi, Loprieno, Marinucci Mariani, Monsellato, Ongaro Basaglia, Pasquino, Pastorino, Pavan, Prandini, Romei Carlo, Russo, Santonastaso, Taviani, Tomelleri, Vernaschi, Vettori, Viola, Zaccagnini, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cossutta, a Perugia, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Per la ricorrenza della giornata della donna

PRESIDENTE. Signori senatori, ricorre domani 8 marzo la festa della donna. Ho voluto presiedere la seduta del 5 marzo, nella quale il Senato era convocato per l'atto definitivo di ratifica della Convenzione internazionale in ordine all'abolizione di ogni discriminazione, riguardante le donne, perchè avevo consapevolezza che tale ratifica costituiva il riconoscimento più concreto

— in vista appunto della festa dell'8 marzo — del cammino compiuto dalle donne italiane sulla via della parità reale, dopo che la Costituzione già ne aveva consacrato quella giuridica, così come avevo consapevolmente, d'altro lato, degli obblighi che spettano alle istituzioni, compreso il Senato della Repubblica, perchè i valori culturali emergenti nella rivendicazione della parità diventino patrimonio comune.

Si parla dell'8 marzo come della festa della donna, ed è un fatto che tale data è legata al sacrificio più elevato che essere umano possa compiere, quello della propria vita per affermare il diritto alla libertà.

In quel giorno infatti morirono bruciate le lavoratrici di una fabbrica americana.

Che tale avvenimento sia diventato il punto di riferimento per il ritrovarsi di tutte le donne (al di là delle diverse tradizioni e culture) intorno all'analisi della loro condizione e del rapporto tra la loro emancipazione e il progresso globale dell'umanità è cosa di speciale significato. E sta a testimoniare la serietà e la portata del contributo specifico nuovo e rinnovato che le donne stanno conferendo alla cultura della società; una cultura che comincia a sconfiggere, grazie anche al loro contributo, il pregiudizio come le ideologie e riporta al centro della vita familiare, sociale, economica e politica la persona: eguale, ognuna, all'altra, nella sua dignità intrinseca e così diversa nelle sue specificità.

Il superamento, prima del concetto di tutela della donna, poi di quello di parità acriticamente misurata sulla condizione dell'uomo, e l'approdo sul terreno complesso della rivendicazione di una misura di libertà e di responsabilità pari per ogni essere umano alle sue specifiche potenzialità, ripropone alle istituzioni la rilettura di norme fonamen-

tali. In effetti, è di questi giorni, in Senato, la riproposizione delle leggi del lavoro femminile per introdurre meccanismi moderni come « i congedi » parentali per consentire al padre e alla madre lavoratori di vivere con i figli e, ancora, la revisione delle norme del codice penale riferite alla violenza sessuale; le nuove norme sul divorzio a sostegno del coniuge più debole e dei figli; la considerazione sul piano giuridico del lavoro della casalinga; la previdenza nel rapporto a *part-time*; la condizione del bambino ospedalizzato e così via.

Questa politica delle pari opportunità per la donna e per l'uomo, così chiaramente illustrata dalle signore senatori di ogni Gruppo nel dibattito del 5 marzo è senza dubbio il punto di forza di una rivoluzione profonda dei rapporti interpersonali, familiari sociali e politici che carica certamente di responsabilità la donna e l'uomo in pari misura e in special modo le istituzioni, chiamate a delineare i punti di riferimento di un disegno culturale che è destinato ad aprirsi sul nuovo progresso dell'umanità e della società politica.

Avverto, come Presidente di questo ramo del Parlamento, la complessità di tale disegno e sono certo che ogni atto del Senato sarà carico di questa profonda consapevolezza.

L'incontro, che questa sera qui celebriamo, non vuole essere quindi formale celebrazione di una ricorrenza, ma piuttosto un momento importante nel quale confermare l'impegno che nasce, certo, dalla mia personale interpretazione cristiana del valore della persona, ma si espande al comune credere nei valori della persona di tutte le culture presenti nel nostro paese e

si sviluppa nel confronto istituzionale anche con l'esperienza dei movimenti femminili.

Vorrete consentire al Presidente quella che forse, rispetto a quanto detto, è una licenza culturale: l'omaggio dei signori colleghi senatori e mio personale alla gentilezza della presenza in quest'Aula delle signore senatori. Grazie. (*Vivi, generali applausi*).

Rinvio in Commissione di articoli del testo unificato dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea, avendone già dato comunicazione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che, tenuto conto della reiezione avvenuta questa mattina dell'articolo 5 del provvedimento concernente la riforma della scuola secondaria superiore, i seguenti altri articoli e relativi emendamenti di detto provvedimento sono rimessi, ai sensi dell'articolo 100, undicesimo comma, del Regolamento, alla Commissione competente: 7, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32 e 34.

La data della ripresa dell'esame di detti articoli in Assemblea risulta fissata nel calendario dei lavori che sarà tra breve comunicato.

I predetti articoli vengono rinviati affinché la Commissione proceda ad un riesame che sia strettamente limitato alle eventuali modifiche rese indispensabili dalla soluzione che preliminarmente sarà data alla regolamentazione della materia e dell'oggetto dell'articolo 5, disciplina che non dovrà in nessun caso reinserire nel disegno di legge norme incompatibili con la ricordata deliberazione dell'Assemblea.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha convenuto sull'opportunità di riprendere in esame in una prossima riunione la determinazione della data di inizio della discussione dei disegni di legge concernenti la riforma dei procedimenti d'accusa.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'odierna seduta notturna e all'eventuale seduta antimeridiana di domani, venerdì 8 marzo 1985, la Conferenza ha altresì stabilito che sui disegni di legge riguardanti la legge-quadro per il settore della bonifica sia svolta soltanto la discussione generale e che il seguito venga poi rimesso ad una decisione da adottare in una sua prossima riunione.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza ha quindi adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato.

— Disegno di legge n. 1154. — Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, la suddetta integrazione al programma si considera definitiva ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 al 29 marzo 1985.

Martedì	12	marzo	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 1174. — Conversione in legge del decreto-legge sugli sfratti (<i>Presentato al Senato - scade il 9 aprile 1985</i>).
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	(Le votazioni, compresa la votazione finale, saranno effettuate nella seduta pomeridiana).
Mercoledì	13	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Deliberazione sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge sui disavanzi delle USL (n. 1237).
Giovedì	14	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Seguito dei disegni di legge nn. 52, 216, 398, 756. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	(Esame degli articoli e degli emendamenti non rimessi alla Commissione).

268ª SEDUTA (notturna)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 MARZO 1985

Martedì	19	marzo	(pomeridiana) (h. 17)	— Interpellanze ed interrogazioni.
Mercoledì	20	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Seguito dei disegni di legge nn. 52, 216, 398, 756. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. (Esame degli articoli e degli emendamenti rimessi alla Commissione).
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
»	»	»	(notturna) (h. 21)	
Giovedì	21	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	22	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	— Disegno di legge n. 318. — Istituzione e disciplina dei fondi di investimento immobiliare.
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Martedì	26	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1237. — Conversione in legge del decreto-legge concernente ripiano disavanzi USL (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 29 marzo 1985). — Autorizzazioni a procedere in giudizio (Doc. IV, nn. 48, 49, 50, 47-54) (*). — Disegno di legge n. 316. — Revisione della legislazione valutaria. — Disegno di legge n. 954. — Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte) (Approvato dalla Camera dei deputati). — Disegno di legge n. 1154. — Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione (FIO) (Approvato dalla Camera dei deputati).
Mercoledì	27	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)				
Giovedì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
Venerdì	29	»	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30)	
(se necessaria)				

(*) Le autorizzazioni a procedere saranno iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 27 marzo.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Discussione dei disegni di legge:

« Legge-quadro per il settore della bonifica » (459);

« Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica » (746), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Legge-quadro per il settore della bonifica » e « Trasferimento alle comunità montane delle funzioni svolte dai consorzi di bonifica » d'iniziativa dei senatori Cascia, Carmeno, De Toffol, Gioino, Guarascio, Margheriti, Comastri e Iannone.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Carmeno. Ne ha facoltà.

CARMENO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questa legge può apparire un paradosso in quanto, a seconda dell'ottica dalla quale la si osserva, potremmo affermare che essa arriva troppo presto o troppo tardi. Arriva troppo presto se si considera che, essendo la bonifica la parte di un tutto, la parte di una serie di possibili interventi che riguardano la difesa del suolo, in particolare di quello agricolo e che riguardano complessivamente l'assetto del territorio, sarebbe stato più giusto e più

logico che si affrontassero con una opportuna legislazione questi aspetti e poi anche quelli di una legge-quadro di bonifica, essendo appunto la bonifica e nei suoi aspetti residuali e nei suoi aspetti più recenti e moderni una parte di un tutto, appunto degli interventi più complessivi per la difesa del suolo e per l'assetto di territorio. Quindi un problema del genere doveva essere affrontato dopo aver definito questi aspetti. Poteva anche essere affrontato dopo aver definito tutta la collocazione degli enti intermedi con una nuova legislazione che regolasse il sistema delle autonomie in modo da stabilire con maggiore chiarezza e precisione il rapporto regioni e sistema delle autonomie da una parte ed enti subregionali dall'altra.

Da questo punto di vista, quindi, c'è stata se non altro un'anticipazione, ma per altri versi si arriva anche troppo tardi, nel senso che se si esamina questo problema dalla angolazione della esigenza di creare un punto di riferimento univoco per le legislazioni regionali — e questa è stata una delle argomentazioni portate avanti e in sede di relazione e in sede di discussione in Commissione, particolarmente da alcuni settori della maggioranza — mi pare che si possa concludere che si arriva troppo tardi perchè ormai la stragrande maggioranza delle regioni ha prodotto decine e decine di leggi, in maniera legittima perchè si tratta di materia che rientra nella loro competenza primaria.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue CARMENO). C'è dunque il rischio che questo disegno di legge possa configurarsi come un tentativo esclusivo, direi, di legittimazione ad ogni costo dei consorzi di bonifica come fatto fondamentale ed in modo generalizzato ed acritico ed in un certo qual senso, anche se molto sotteso, come contraltare, facendo leva sugli elementi della propria autonomia contro il potere pub-

blico, contro il potere di intervento delle regioni e del sistema delle autonomie, mantenendo così un dualismo ad ogni costo.

Ora, i consorzi di bonifica hanno assolto una loro particolare funzione e possono assolvere ancora per il futuro un ruolo positivo: non sono enti da mettere sull'altare in modo acritico — questo è un aspetto che vorrei sottolineare — ma devono essere esa-

minati nel concreto della loro esistenza, della loro operatività e della loro esperienza. Sappiamo tutti che ce ne sono di quelli che hanno assolto ed assolvono la loro funzione positivamente o molto positivamente, ma ce ne sono altri dominati addirittura da azioni e da situazioni malavitose. Ce ne sono diversi, soprattutto in determinate regioni del paese, eternamente dominati da gestioni commissariali che non si giustificano in alcun modo. Ce ne sono di inadeguati, per la loro struttura tecnica, ce ne sono alcuni superflui.

Vorrei chiedere quanti sono i consorzi di bonifica creati non per esigenze reali ma costituiti « in sinistra » o « in destra » di un determinato fiume o torrente solo perchè rispondenti all'esigenza di creare presidenti o membri di consigli di amministrazione o vice presidenti di questa o di quella corrente di questo o di quel partito della maggioranza.

Quando diciamo queste cose non vogliamo in alcun modo mettere in dubbio la bontà dei consorzi di bonifica in sè. Rispettiamo il principio dell'associazionismo ed anche il modo autonomo di configurarsi di quei soggetti che operano in un determinato territorio per realizzare quelle finalità che sono state indicate dalle leggi dello Stato. Non vogliamo mortificare professionalità acquisite.

Rispettiamo anche la loro caratterizzazione di funzione pubblica conferitagli per legge. Però poniamo un'esigenza di fondo: che essi operino nell'ambito di quei binari che sono stati fissati dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato che, in attuazione della Costituzione, hanno creato un reticolo di norme per il decentramento dei poteri dello Stato alle regioni e agli enti locali. Sia chiaro inoltre che per quanto concerne in particolare programmazione, decisione sugli indirizzi della programmazione, piani concreti di intervento sul territorio e poteri sui consorzi di bonifica, le norme che hanno portato ad un decentramento dei poteri dello Stato sono precise. Deve quindi esserci un rispetto reciproco di funzioni, mantenendo

fermo il principio della unicità delle decisioni degli interventi sul territorio.

Per brevità non ricorderò tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e della legge n. 382 che hanno fissato con chiarezza, per gli enti elettivi, le competenze, le funzioni amministrative, i poteri di decisione, di intervento sul territorio; ciò non impedisce a questi altri enti sub-regionali di portare il loro contributo, anche quello autonomo con i piani di bonifica, nel contesto complessivo di quel processo pluralistico, che poi porta a scelte con il consenso in materia di programmazione.

Deve comunque essere chiaro che sono gli enti elettivi che adottano i programmi e che sono le regioni e il sistema delle autonomie locali che approvano i programmi.

Considerando il modo come è venuto avanti questo provvedimento, come esso si colloca e il momento in cui è stato proposto, abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno di legge proposto dal Governo in un ambito politico di ricentralizzazione, dopo la realizzazione delle regioni, dopo il processo di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione di decentramento dei poteri dello Stato, che ha caratterizzato tutti gli anni '70, anche con un processo faticoso, con il pretesto di sedicenti leggi-quadro.

Se mi è consentito, vorrei fare alcune considerazioni per fare la storia di questo provvedimento, vederne i punti di partenza e quelli di approdo intermedio, insieme anche ai possibili punti di approdo definitivi in questa discussione finale in Aula.

Si tratta di un processo di ricentralizzazione che viene avanti con l'accavallarsi non solo di questa esigenza di leggi-quadro, ma anche di una serie di atti e comportamenti e di strumenti proposti, ad esempio, per il piano agricolo nazionale, i cosiddetti « uffici del prodotto ».

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il piano non ne parla, quindi non li conosco.

CARMENO. Comunque se ne è discusso sulla stampa, ne hanno parlato tutti; rappresentano un altro modo di operare. Vi

sono anche altre iniziative che per brevità non starò qui ad elencare.

Questo è un provvedimento che apre problemi delicati di rapporti tra regioni e sistema delle autonomie, da una parte, ed enti subregionali dall'altra, che apre problemi sulla stessa natura del provvedimento: è una legge-quadro, è una legge di principi, solo di questo si tratta?

Nella prima valutazione che abbiamo fatto del disegno di legge originario c'era materia più che sufficiente per concludere in senso negativo, ma nella stessa stesura licenziata dopo l'ampia discussione nella Commissione e nella sottocommissione permangono degli aspetti che non possono rientrare nella qualificazione di principi e che non fanno di questo disegno di legge una legge-quadro.

Se prendiamo in esame il modo in cui questo provvedimento regola tutta la questione dell'elezione degli organi dei consorzi, anche dopo la discussione in Commissione, con l'indicazione di una serie di norme specifiche che indicano quante debbono essere le fasce e stabiliscono le percentuali (cioè si entra nelle minuzie delle norme legislative), ci rendiamo conto che tutto ciò non ha niente a che fare con la fissazione di principi, sconfinando piuttosto in un campo altrui, in una materia in cui le regioni hanno competenza e potestà legislativa primaria.

Certamente ciò era molto più evidente nella formulazione del testo governativo originario che si caratterizzava per la contraddizione tra i fini dichiarati e il senso oggettivo delle norme raggruppate in quegli otto articoli. In quel quadro originario si tentava di allargare la visione stessa della bonifica considerandone i compiti in maniera dinamica e quindi ritagliando delle fette di competenze che erano proprie delle regioni e del sistema delle autonomie locali, inglobando, con una specie di operazione alla rovescia, nel concetto di bonifica, che è un concetto di parte di un tutto, il più moderno e complessivo intervento per la difesa del suolo. C'era l'affermazione di un potere autonomo di intervento dei consorzi nella programmazione; si parlava, in-

fatti, di programmi coordinati, cioè, secondo il significato etimologico della parola: raccordo tra soggetti indipendenti. C'era da parte delle regioni e del sistema degli enti locali l'indicazione di operare attraverso l'istituto della concessione, in maniera esclusiva ed obbligatoria, per tutte le opere di bonifica, attraverso gli stessi consorzi di bonifica. Quest'ultimo concetto è rimasto nel disegno di legge anche dopo la travagliata discussione che si è svolta nel corso delle riunioni della Commissione e della sottocommissione. La formulazione originaria dell'articolo 8 faceva intravedere una possibile prevalenza delle norme di questa legge sul decreto del Presidente della Repubblica n. 616; così come era prevista — e permane ancora — la conservazione del sistema elettivo, arretrato e secondo noi antidemocratico — come cercherò di spiegare — degli organi dei consorzi di bonifica. Si codificava e si codifica con l'articolo 6, in sostanza, un sistema elettorale con voto a valenza plurima dimensionato sulla entità della contribuzione, col sistema delle fasce. Vengono indicate tre o cinque fasce e quindi in sostanza si tiene conto della consistenza patrimoniale; si costruisce una struttura antidemocratica del consiglio dei delegati che sarà dominato con certezza dai più facoltosi contro la massa dei produttori medi e piccoli, con tutte le potenzialità distorcenti e le contraddizioni tra interessi di una parte e della massa dei produttori e le esigenze della collettività.

Con quei punti di partenza il disegno di legge governativo rischiava, quanto meno, di creare confusione, o peggio di avviare un processo reversivo e di compiere un passo indietro, laddove il legislatore degli anni '70 aveva invece un po' alla volta rimosso, in parte, gli ostacoli che impedivano il pieno dispiegarsi della potestà legislativa delle regioni, fino al punto fermo raggiunto e con la legge di delega n. 382 e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Si rischiava di mettere la camicia di forza alle regioni e agli enti locali e di dissolvere normative già operanti; un'operazione, in sostanza, che oggettivamente poteva es-

sere di restaurazione per alcuni aspetti, di conservazione per altri e per altri ancora di involuzione e di centralizzazione.

L'azione che il nostro Gruppo ha condotto in tutti questi mesi — che non sono stati quindi mesi perduti — ha teso, con puntigliosa perseveranza ma in modo costruttivo, a ricondurre nei limiti di una normativa di principio e di una legge-quadro il disegno di legge del Governo e a dissolvere le norme più pericolose e più ambigue che in esso erano contenute.

Alcune cose sono cambiate ed altre no, e di quelle che non sono cambiate, alcune sono di fondamentale importanza.

Cosa è cambiato per effetto di questo lavoro, che si è dimostrato — come abbiamo avuto modo di dire anche in altre occasioni — fruttuoso ma non adeguato? Sono cambiati sei degli otto articoli: ed il provvedimento è stato depurato da alcune delle ambiguità più vistose, come quella concernente la salvaguardia — fatta, in un certo qual modo (a nostro parere, ancora non in maniera nitida, netta e chiara) — delle competenze delle regioni.

Abbiamo scongiurato il pericolo di una espansione dinamica ed indefinita, per la genericità delle formulazioni iniziali, dei compiti della bonifica. Abbiamo anche eliminato il pericolo di una potenziale abrogazione di alcune norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Con la nuova formulazione che la Commissione sottopone all'Aula appaiono meno confusi i poteri e le funzioni amministrative delle regioni. Si è passati, ad esempio, da un cordinamento *tout court* ad affermare che i piani dei consorzi di bonifica devono essere approvati dalle regioni; per una serie di aspetti, tuttavia, vi sono ancora questioni da chiarire.

Certo, è stato affermato il principio della revoca delle concessioni quando vi siano situazioni scabrose o di scioglimento dei consigli di amministrazione. È stata anche lievemente migliorata la stessa presenza pubblica nei consigli di amministrazione, che è passata dal 20 al 25 per cento dei membri elettivi.

Si tratta di modifiche — ripeto — significative anche se parziali ed in parte non adeguate. Per altri aspetti, tuttavia, sono del tutto assenti modifiche e vi sono vistose carenze ed aspetti negativi che, secondo me, un ulteriore dibattito in Aula dovrebbe poter approfondire ed eliminare.

A mio avviso, è ancora possibile fare qualcosa per l'ulteriore chiarificazione dei poteri e delle funzioni amministrative delle regioni e del sistema delle autonomie locali, nel senso di precisare che sono tutte quelle rivenienti da un complesso di leggi e decreti emanati dallo Stato ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, che riguardano quelle funzioni dello Stato che vengono delegate alla regione.

Qualcosa bisogna ancora chiarire per non offuscare l'unicità del potere decisionale negli interventi sul territorio da parte del sistema degli enti autonomi elettivi: dalla regione alle comunità montane, dalle province ai comuni ed ai loro consorzi; tutto questo fermi restando gli apporti pluralistici nella fase di elaborazione dei piani di sviluppo che anche i consorzi, insieme ad altri soggetti subregionali, possono e devono fare attraverso gli strumenti loro attribuiti, anche mediante il piano di bonifica.

Forse è possibile ancora fare qualche cosa per un'ulteriore chiarezza dei rapporti con il sistema delle autonomie e gli enti subregionali. Vi è un punto su cui vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, un punto che resta ancora del tutto assente, e cioè la volontà di andare ad una sostanziale modifica della vita dei consorzi avviando un processo di democratizzazione modificando i sistemi di elezione degli organi di governo.

Le varie forze politiche che compongono la maggioranza si sono chiuse, infine, a riccio, in una concezione esclusivista e rigida dell'istituto riguardante la concessione delle opere di bonifica. Da ciò deriva che il consorzio di bonifica diventa un referente obbligatorio e tassativo della regione per ogni opera di bonifica a prescindere dall'incidenza e importanza quantitativa e qualitativa dell'opera, a prescindere dalla ricaduta su altri settori e comparti e quindi dall'impor-

tanza generale dell'opera, a prescindere dalle stesse condizioni soggettive dei consorzi di bonifica, come per esempio anche la stessa inadeguatezza delle strutture tecniche, quindi, possiamo dire, a prescindere da qualsiasi considerazione.

Un'impostazione di questo genere credo che stravolga la stessa legge di bonifica che risale al 1933, la quale afferma esplicitamente il principio che lo Stato potesse realizzare le opere di bonifica « direttamente o tramite concessioni ». In definitiva, tale normativa lasciava allo Stato un potere elastico di intervento e quindi anche un potere di valutazione per vedere se erano opere tali da dover essere realizzate in proprio o attraverso i consorzi di bonifica.

Ora, poichè questi poteri sono stati trasferiti assieme ad una serie di competenze primarie alle regioni, insistere in una formulazione così tassativa finisce anche, col diventare rilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma. Lo stesso termine « prioritariamente » adottato dalla Commissione risulta eccessivo e comunque non usuale nel linguaggio giuridico.

Si insiste su questo rapporto tassativo ed esclusivo del consorzio di bonifica considerandolo una specie di braccio secolare della regione, attraverso il quale essa deve operare per tutto ciò che concerne le opere pubbliche di bonifica, che restano pur sempre « opere pubbliche » prima di essere « di bonifica ». Ciò significa che sono opere pagate da tutti i cittadini, mentre i consorzi sono pur sempre delle consociazioni parziali formate da privati anche se assolvono funzioni pubbliche. Con ciò si vuole togliere allo Stato, essendo le regioni parte integrante di esso, un oculato potere di discrezionalità. Voler affermare — lo ripeto — una concezione così tassativa ed esclusivista credo che sia al di fuori di ogni legittimità costituzionale, oltre che contrario al semplice buon senso, tra l'altro in una materia nella quale la regione ha una competenza ed una potestà legislativa primaria derivante dalla Costituzione, ossia dal punto di partenza del nostro ordinamento giuridico.

Onorevoli colleghi, il confronto più serrato in Commissione e nella sottocommissione è servito non solo ad avviare alcune modifiche, come dicevo significative ma parziali e inadeguate, del testo presentato dal Governo, ma anche ad approfondire le ragioni dell'opposizione e a modificarne alcune proposte iniziali. Per esempio, pensavamo di pervenire attraverso una norma nazionale allo scioglimento dei consorzi di bonifica montana, perchè vi è una legge dello Stato che demanda la competenza degli interventi programmatori sul territorio alle comunità montane: l'assunto era legittimo, ma abbiamo poi ritenuto più giusto che, data anche la varietà delle situazioni, questa materia fosse per competenza primaria disciplinata dalle regioni nella loro autonomia.

Le obiezioni di fondo che ancora permangono dopo l'approfondito e travagliato confronto di questi mesi credo possano essere riconducibili a tre filoni fondamentali. Si tratta di rendere più espliciti e netti i poteri delle regioni e degli enti locali elettivi delegati, salvaguardando le norme dell'unità decisionale per tutto ciò che concerne programmazione ed interventi sul territorio: il ruolo di decisione politica deve spettare agli organi nei quali si esprime la sovranità popolare complessiva.

Occorre inoltre eliminare il dualismo nelle decisioni, i molteplici livelli di potere. La agricoltura in tutti questi anni è stata e continua ad essere travagliata da questa caterva di enti che hanno operato cristianamente, nel senso che quello che fa la mano sinistra non lo sa la destra e viceversa, creando confusione e sperpero di denaro pubblico, provocando una serie di inconvenienti che hanno travagliato il nostro paese e in particolare il Mezzogiorno. Quindi noi siamo per un esercizio pieno, senza condizionamenti, del ruolo delle regioni e del sistema delle autonomie: i piani devono essere adottati dagli enti autonomi elettivi che sono delegati a farlo e devono essere approvati dalle regioni.

Infine bisogna considerare l'istituto della concessione. Dicevo che sono opere pubbli-

che di interesse generale e le relative spese sono pagate da tutti i cittadini. Ripeto e sottolineo che nella stessa legge n. 215 del 1933 si usava la dizione « direttamente o tramite concessione ». Adesso questi poteri sono stati trasferiti dallo Stato alle regioni e credo sia logico che le concessioni avvengano nello stesso modo anche per le regioni: cioè si dia un potere, un margine di discrezionalità, per la qualità delle opere, la complessità e la sofisticazione che possono richiedere enti specialistici per l'incidenza generale intersettoriale. Sono opere che certamente possono ricadere nell'ambito di un comprensorio, ma possono interessare un'intera provincia, come ad esempio per un sistema viario, ovvero possono interessare un comune o una frazione di comune, come ad esempio per gli acquedotti, perché anche per questi i consorzi di bonifica sono competenti, ovvero possono essere di natura tale — nei consorzi di bonifica montana, ad esempio — da richiedere interventi specialistici particolari. Vi è da considerare — ripeto — l'aspetto soggettivo dei consorzi, in relazione alla loro idoneità concreta, anche in termini di attrezzature disponibili, a realizzare singole opere in determinate località.

Si può dare, allora, una specie di zona franca, costi quel che costi, ai consorzi di bonifica? È costituzionalmente legittima una norma di questo genere? Quali conflittualità potrà aprire, potrà ingenerare? Si vuole creare un altro livello di potere moltiplicando quelli esistenti?

Sono opere per molte centinaia di miliardi; ci sono appalti. Si dice che anche negli enti locali possono succedere — e sono successe — cose non corrette, ma un ente locale è pur sempre anche sotto il controllo della sovranità popolare. Se ci sono stati errori sono delle eccezioni (non farei di tuttata l'erba un fascio); le eccezioni possono essere circoscritte e corrette. Ma chi ci garantisce che lo stesso o addirittura peggio (sappiamo che è avvenuto anche di peggio) non avvenga con il proliferare di questi livelli di intervento, di concessione, di appalti?

La nostra proposta, quindi, resta chiara: le opere generali di bonifica, certo, nella normalità devono essere fatte attraverso i consorzi di bonifica, ma questo non significa che si debba togliere agli enti competenti un potere di discrezionalità nell'intervenire su tutte le questioni del territorio.

C'è un altro aspetto: parecchie regioni hanno soppresso i consorzi di bonifica montana; qui le opere di bonifica chi le fa? Potrebbe diventare addirittura un fatto controproducente se si determinasse un conflitto...

SCARDACCIONE. Chi li ha fatti chiudere i consorzi montani in certe regioni?

CARMENO. Li hanno fatti chiudere (e non solo nelle regioni governate dalle sinistre, ma anche in quelle governate dalla DC e da altri) dove non ritenevano che assolvessero più alcuna funzione e li hanno fatti chiudere coloro che hanno ritenuto di avere una unicità decisionale. Non li hanno fatti chiudere tutti: alcuni li hanno fatti chiudere perché hanno attribuito questi poteri alle comunità montane e hanno fornito di deleghe i comuni; altri invece non li hanno fatti chiudere, anche vostri, dominati cioè dalla Democrazia cristiana, ma hanno fissato con norme precise, con leggi regionali, che i consorzi di bonifica erano degli strumenti della comunità montana: i loro piani vengono approvati dalle comunità montane e il consorzio di bonifica è diventato così un ausilio tecnico, uno strumento al servizio della comunità montana.

SCARDACCIONE. Ma c'è il vostro disegno di legge ...

CARMENO. Oggi c'è il testo unificato della Commissione. Non diciamo più di sopprimerli, ma diciamo che sono le regioni che in una materia sottoposta alla loro sovranità legislativa, di loro competenza primaria, decidono nell'ambito delle leggi quello che devono fare.

C'è un nodo storico che va sciolto: quello della democratizzazione dei consorzi di bonifica. Non possiamo nasconderci dietro un dito. Storicamente gli organi dirigenti dei consorzi di bonifica, i loro consigli, i loro esecutivi, si sono formati con il voto plurimo. Il che significa la prevalenza nella direzione di coloro che più contribuivano in rapporto al maggior numero di terre che avevano o di potenzialità economica di cui disponevano: più estensione, più potenzialità, unicità dell'asse di governo del consorzio di bonifica. Questo non sempre ha coinciso con gli interessi della collettività: anzi spesso è stato in contrasto con gli interessi della maggioranza dei produttori agricoli che costituiscono *magna pars* dei componenti dei consorzi di bonifica. Vi sono esempi precisi per i quali potrei fare nome, cognome e località: per esempio, la direzione di un consorzio di bonifica nelle mani di grandi cerealicoltori che puntavano i piedi ieri e continuano a puntarli oggi su una coltura estensiva contrapponendosi a tutti i processi di irrigazione, ad un uso intensivo della terra, ad una serie di trasformazioni e diversificazioni degli indirizzi colturali. Questo perchè con la cerealicoltura e le integrazioni si ricava un reddito maggiore per unità di capitale investito, mentre in caso di processi irrigui, di colture intensive, di diversificazione e di sviluppo degli indirizzi colturali si potrebbe persino quadruplicare il valore della produzione, però l'investimento necessario di capitale è tale che il tasso di profitto diminuisce rispetto all'altro. Da queste situazioni che cosa abbiamo avuto e che cosa possiamo avere nel futuro? Può accadere che una piccola parte, pur partendo da legittimi interessi in quanto difende una propria posizione di profitto o di rendita, può contrapporsi alle esigenze del complesso dei produttori agricoli o della parte più avanzata di imprenditori e coltivatori diretti del complesso del corpo sociale in cui vive e in cui tali consorzi devono operare.

C'è tutta una serie di nuove realtà significative. Vi è in atto un profondo processo di sconvolgimento dell'agricoltura del nostro paese; vi sono forze, a partire da quella

dei coltivatori diretti, dei braccianti, coloni, fittavoli a quella degli imprenditori capitalisti più avanzati per giungere a soggetti nuovi che sono entrati nell'agricoltura, che effettivamente rappresentano forze trainanti del processo di trasformazione di cui il paese ha bisogno se vuol utilizzare (come spesso tanti dicono, solo a parole) l'agricoltura come elemento di rilancio dell'attività produttiva sul piano nazionale.

Dobbiamo tentare di spostare l'asse del governo da minoranze che possono avere interessi particolari per condurlo nell'area della stragrande maggioranza dei produttori, tanto più quando i consorzi di bonifica gestiscono fondi pubblici: certo esiste anche il contributo privato, importante, rilevante come più volte ha sottolineato il relatore senatore Diana, ma esiste anche una grossa quantità di denaro della collettività. Inoltre si tratta di un disegno di legge in cui si chiede tra l'altro un intervento della collettività (che riconosciamo essere giusto in certe situazioni) anche per quanto riguarda la gestione ordinaria, qualora tale gestione risultasse esuberante rispetto alle capacità di sopportazione media del contesto sociale in cui si opera.

Quindi nella formazione dei governi dei consorzi di bonifica devono contare tutti e tutti in egual misura, affermando una questione di principio che è poi il principio generale dell'ordinamento del nostro Stato.

Storicamente i gruppi dirigenti dei consorzi di bonifica si sono formati attraverso il voto plurimo e le fasce che si sono escogitate oggi costituiscono la continuazione mascherata e appena edulcorata del voto plurimo. In genere, nella situazione che oggi si verifica nei consorzi di bonifica, chi determina queste fasce? Le fasce non vengono determinate nel consiglio dei delegati, tanto meno nelle assemblee dei consorziati, ma addirittura nelle deputazioni amministrative, cioè negli organi esecutivi dei consorzi di bonifica. Questo equivale a dire *Cicero pro domo sua*, cioè che tutto resta in quei gruppi ristretti che hanno conquistato la direzione e che tendono a perpetuarla. Noi, ripeto, insieme al voto *pro capite*, sosteniamo che, per quanto concerne la disciplina dei sistemi di votazione per la elezione degli

organi di consorzi di bonifica, devono essere le regioni a legiferare **tenendo conto** dei principi dell'ordinamento; ed in questo senso presenteremo emendamenti.

In sostanza le questioni di fondo sono: la chiarezza del rapporto con le regioni e il sistema delle autonomie locali, la democratizzazione dei sistemi di elezione e la questione fondamentale della concessione nel senso che essa deve diventare una disponibilità elastica. Su tali questioni essenziali ci batteremo e prego anche gli altri colleghi di soffermare la loro attenzione e di compiere una valutazione ponderata perchè si possa arrivare ad una soluzione equa.

Se lavoriamo in questo senso certo avremo già svolto un lavoro proficuo che potremo completare nel senso di ricondurre nell'ambito proprio di una legge-quadro e di principi la normativa proposta dal Governo e modificata dalla Commissione, normativa che viceversa presenta ancora questi punti neri e queste lacune. In caso contrario creeremo i presupposti per uno scantonamento in campo altrui che potrà anche sollevare questioni di legittimità costituzionale. Mi auguro invece che prevalgano la ragione ed il buon senso e noi lavoreremo a questo fine anche attraverso il **ventaglio dei nostri emendamenti. (Applausi dall'estrema sinistra).**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scardaccione. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Ho promesso al nostro Presidente di essere breve e cercherò di mantenere l'impegno. Il senatore Carmeno mi ha provocato con un intervento lungo, dettagliato, approfondito, ma cercherò di non farmi tentare. Vorrei osservare anzitutto che leggendo i due disegni di legge, uno presentato dal Ministro e l'altro da un gruppo di colleghi del Partito comunista, ci rendiamo conto di trovarci di fronte al solito dilemma, posto da tempo, alla solita polemica sulla opportunità di conservare o di sopprimere i consorzi di bonifica. Questa polemica risale al dopoguerra quando, nei consorzi di bonifica, si individuavano organismi che erano appannaggio della pro-

prietà fondiaria e poi, si disse, della Democrazia cristiana o dei partiti della destra italiana.

Il tentativo di sopprimere questi enti è stato continuo e credo che, dopo il discorso del senatore Carmeno, si possa dire che questo è l'ultimo tentativo, compiuto dal Partito comunista, di sopprimere tali enti con il pretesto di trasferirne le funzioni alle comunità montane. L'operazione è riuscita tempo addietro e vorrei soffermarmi proprio sull'esperienza che è stata fatta laddove il Partito comunista è riuscito a sopprimere alcuni consorzi di bonifica montana. Anche allora si disse, ne parlo per conoscenza diretta...

CARMENO. Li hanno soppressi anche dove c'erano maggioranze democristiane e non solo dove c'erano maggioranze di sinistra.

SCARDACCIONE. Ne parlo con convinzione perchè proprio nella mia regione, nel mio collegio elettorale, a seguito dell'azione intensa del Partito comunista, sono stati soppressi due consorzi di bonifica montana, mentre alcuni altri sono rimasti in piedi.

A distanza di cinque, sei, sette anni stiamo constatando con un'evidenza palmare che, laddove sono stati soppressi consorzi di bonifica montana, non vi è stata alcuna altra entità tecnico-amministrativa capace di sostituirli: basta essere nell'ambiente per vedere cosa è successo in quella regione nei comprensori di bonifica.

Pertanto, siamo arrivati alla convinzione che i consorzi di bonifica, specialmente quelli di bonifica montana, diventano utili più di quanto non si potesse immaginare proprio allorchè abbiamo messo in movimento le comunità montane ed abbiamo affidato ad esse il compito di programmare, di seguire, di portare avanti la bonifica di sviluppo del territorio delle comunità montane stesse: dove i consorzi di bonifica montana sono diventati strumenti tecnici al servizio delle comunità montane l'intervento sul territorio è stato veramente eccezionale, addirittura superiore a quelle che potevano essere le iniziative o le previsioni del tempo.

Per quanto riguarda la Basilicata offro come modello quanto è avvenuto nelle comunità montane del medio e dell'alto Agri, dove i consorzi di bonifica montana sono al servizio di quelle comunità. Ecco perchè devo dichiarare subito che il disegno di legge di ispirazione comunista ci trova assolutamente non consenzienti.

CARMENO. Non c'è più, è morto e sepolto. Vi è il testo della Sottocommissione. Resta solo per memoria storica.

SCARDACCIONE. Senatore Carmeno, per fortuna abbiamo seguito molto bene la questione. Per chi non lo sapesse, quando eravamo giovani io ero presidente e il senatore Carmeno era consigliere di amministrazione di un ente pugliese dove abbiamo lavorato nell'ambito dei consorzi di bonifica. Quindi abbiamo avuto modo di confrontarci. Ma il fatto che oggi il senatore Carmeno accetti di considerare sepolto quel provvedimento rappresenta una grande conquista per quanto riguarda la scelta degli interventi che dobbiamo effettuare sul territorio.

Il disegno di legge nel testo che è stato elaborato dalla Commissione deve essere approvato dal Parlamento italiano affinché su di esso si innesti una collaborazione tra gli enti amministrativi e politici, quali sono le regioni, e non solo queste — e al riguardo presento un emendamento — ma anche le province, le comunità montane e i consorzi dei comuni che operano oramai sul territorio e che hanno la funzione di procedere alla programmazione ed al coordinamento degli interventi non della bonifica idraulica o di quella igienico-sanitaria, ma della bonifica integrale. Questo infatti è il grande merito dei consorzi di bonifica, con tutti i difetti e le remore che possiamo aver manifestato a volte anche per la mentalità gretta di alcuni proprietari, non dei dirigenti dei consorzi, poichè questi erano costituiti da persone preparate: concepire il piano di bonifica integrale, da quando, a San Donà di Piave, Serpieri, Peglion e Longhi formularono il concetto bellissimo della integralità della bonifica, cioè dell'intervento sul territorio non solo per togliere

l'acqua o per darla, per eliminare la malaria o altri inconvenienti, ma per inserire l'uomo sulla terra affinché il concetto di portare la città in campagna al servizio dell'uomo diventasse una realtà. Ciò è avvenuto nei comprensori di bonifica dove i consorzi hanno operato. Dobbiamo agire su un piano diverso di impostazione e di scelte, altrimenti andiamo sempre ad abolire quello che è avvenuto invece di costruire. I consorzi di bonifica, quando passarono dal concetto di integralità alla preparazione e alla formulazione dei piani generali di bonifica, fecero veramente il primo atto di programmazione economica sul territorio nazionale. Soltanto si mossero per aree e per zone con determinate caratteristiche; non poterono interessarsi di tutto il territorio e vi furono degli eventi, come le guerre, che bloccarono l'azione dei consorzi stessi. Comunque questa capacità di programmare globalmente lo sviluppo del territorio è stata e può restare dei consorzi di bonifica.

In verità, dopo la guerra, quando l'azione contro i consorzi di bonifica al fine di demolirli fu massiccia, i consorzi stessi non vollero accettare l'idea di essere al servizio delle entità politiche quali erano le regioni e quindi cercarono quasi di sostituirsi ad esse. Per questo motivo, quando in sede di Commissione si è sviluppata la discussione di questo disegno di legge, ho insistito di non essere troppo larghi nel dare l'esclusiva ai consorzi di bonifica circa la programmazione dell'assetto del territorio ed ho proposto di inserire i consorzi sempre nel quadro della programmazione e della pianificazione regionale. Debbo quindi insistere sul concetto che i consorzi di bonifica, una volta sorte le regioni, non devono considerarsi entità capaci di portare avanti uno sviluppo territoriale autonomo, frutto di un piano che può essere anche perfetto ma, che è sempre avulso dal resto del comprensorio. Perchè ci siamo opposti alla programmazione, allo sviluppo, alla pianificazione per aree (aree di pianura, di collina e di montagna) ed abbiamo insistito sul concetto dello sviluppo per itinerari lungo i bacini idrografici, comprendendo tutta la realtà interna e di pianura del nostro territorio? Proprio per-

chè non si venissero a creare situazioni di disparità tra le zone ad alto potenziale produttivo e le zone interne con una produttività naturale molto bassa.

La nostra proposta può consentire uno sviluppo equilibrato del nostro territorio attraverso i consorzi di bonifica al servizio delle regioni, delle province e delle comunità montane, utilizzando la loro capacità tecnica, sia programmatica sia esecutiva, sia manutentoria, per sottoporre tutto il territorio ad un'azione equilibrata di sviluppo. Per questo motivo, al primo comma dell'articolo 4, che stabilisce: « Le regioni provvedono alla progettazione ed alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidandole in concessione prioritariamente ai Consorzi di bonifica e di bonifica montana », aggiungerei fissato il principio che siano i consorzi di bonifica al servizio delle regioni le parole: « le province e le comunità montane affidano prioritariamente a consorzi ed enti di bonifica e irrigazione ». Non dobbiamo preoccuparci del fatto che preferiamo i consorzi di bonifica; ma i canali di scolo e di irrigazione a chi li vogliamo affidare? Li vogliamo affidare ad altre società private, a cooperative di un determinato colore come può essere avvenuto in altre regioni d'Italia? Affidiamoli alla competenza di un unico organismo tecnico preparato in maniera che non si verifichi che una comunità montana appalti un canale, una difesa di sponda oppure una sistemazione idraulica e contemporaneamente il consorzio di bonifica per conto suo possa appaltare la stessa opera, cosa che già si è verificata. È necessario che vi sia un organismo unico che esegua e conservi le opere

stesse; infatti molto spesso il problema più difficile è la conservazione di queste opere.

Ecco perchè, mantenendo fede all'impegno, chiudo insistendo che il testo possa essere varato così com'è, o con qualche eventuale modifica che prenderemo in considerazione nel corso dell'esame dell'articolo, e nell'auspicare che si possa approvare rapidamente questa legge-quadro, in modo che le regioni che hanno legiferato e che dovranno legiferare — così com'è nei loro diritti — possano poi adeguarsi alle linee programmatiche che il Parlamento definirà. *(Applausi dal centro)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sclavi. Ne ha facoltà.

* SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento è mirato più che altro a commentare il testo proposto dalla Commissione. Insieme a tanti altri colleghi, sia della maggioranza che della minoranza, dopo sette mesi di intenso dibattito, è stato approvato a maggioranza il testo in esame, di cui condivido in pieno il contenuto.

Prendo la parola anche per evidenziare — così come è già stato fatto da altri colleghi — la necessità di una pronta approvazione del provvedimento, in quanto il disegno di legge risale alla passata legislatura ed è quindi molto atteso sia dalle regioni che dagli utenti, ai quali si deve dare la possibilità di avviare uno sviluppo, diciamo pure, normale, mettendo le regioni stesse in condizioni di non continuare a legiferare, per così dire, liberamente per poi correggere gli errori commessi in assenza, appunto, di una legge-quadro.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SCLAVI). Ritengo pertanto indispensabile che questo provvedimento tanto atteso venga rapidamente approvato.

Sono d'accordo con il senatore Scardacione quando sostiene di aver intravisto, in un certo qual modo, una volontà o un ten-

tativo di sopprimere i consorzi. Ritengo che valga il principio di non demolire mai le vecchie case prima che le nuove funzionino e funzionino bene e meglio delle vecchie.

Per la verità, quando il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione non pre-

sumevo che si dovesse impiegare così tanto tempo ad esaminarlo e più volte ho fatto presente la necessità di guadagnare tempo; non parlavo certamente di perdita di tempo, perchè non si perde mai tempo.

Devo quindi dare atto al senatore Diana dell'enorme lavoro che egli ha compiuto insieme ai colleghi della Commissione e complimentarmi con lui. Per ben sette mesi, nel corso di 12 o 13 sedute, e con in più i lavori del comitato ristretto — del resto, gli stessi resoconti della Commissione lo testimoniano — vi è stato un ampio dibattito. Devo dire che il senatore Carmeno — che sta dando tuttora il proprio contributo — ha fatto un po' la parte del leone nella Commissione; ho voluto contare i suoi interventi: ne ha fatti più di 50, che vanno poi aggiunti a quelli dei suoi colleghi di Gruppo.

Ho fatto riferimento ai lavori della Commissione per dimostrare come il dibattito sia stato ampio. Devo anche ricordare che, oltre al dibattito in Commissione, vi è stata anche una indagine conoscitiva, nel corso della quale sono stati ascoltati molti rappresentanti degli assessorati regionali per avere da loro suggerimenti e per poter recepire eventuali correzioni e modifiche da apportare al testo.

Concludo questo mio brevissimo intervento auspicando che il dibattito continui e che questa sia la volta buona per approvare una legge tanto attesa e necessaria. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 459 e 746 ad altra seduta.

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (536), di iniziativa del senatore Bombardieri e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore dei tubercolotici », d'ini-

ziativa dei senatori Bombardieri, Iannone, Spano Ottavio, Antoniazzi e Toros.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge dal contenuto un po' strano. Trattasi di un provvedimento differito per ritardi ed attese dei pareri della 5ª Commissione e poi per la conclusione anticipata dell'VIII legislatura.

È un disegno di legge che, avendo per oggetto « Provvedimenti a favore dei tubercolotici », può sembrare un discorso fuori tempo, evocativo di storie drammatiche di un'epoca che sembra estinta, le cui conseguenze sono però purtroppo ancora presenti.

La prima legge di competenza per l'assistenza dei tubercolotici concernente: « Perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza Sociale », risale al 26 ottobre 1935 ed è stata convertita con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155. Dopo di che per un lungo spazio di tempo non si è legiferato in alcun modo su tale materia. Si è arrivati al 1952 per un ulteriore aggiornamento dei provvedimenti economico-assistenziali ai tubercolotici.

Tale malattia era ancora a carattere sociale, con epidemiologia in piena spinta soprattutto per gli eventi connessi alla guerra e al periodo post-bellico, quando, dati i numerosi casi di nuovo riscontro, i consorzi provinciali tubercolari e i sanatori erano colmi di una popolazione dolente alle prese molto spesso con la ricerca o il mantenimento di una stabilizzazione clinica laddove non si era ottenuta una guarigione totale o sub-totale.

Questa che ho voluto fare è una premessa scientifica e tecnica che ci aiuta a capire meglio il disegno di legge oggi al nostro esame.

Solo nel 1952, atteso il miglioramento delle condizioni sociali con l'avvento degli antibiotici, si ebbe un ulteriore ridimensionamento della tubercolosi, soprattutto per le forme di prima diagnosi.

Venne compiuto un ulteriore passo avanti con la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, ma solo con la legge 6 agosto 1975, n. 419, si ebbe un aggiornamento normativo e di regolamentazione per i trattamenti contributivi, pensionistici, degli assegni di cura e sostentamento post-sanatoriali e delle indennità economiche anche per i malati non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino allora esclusi da tali benefici. Non vi fu mai equiparazione.

Ebbene, da allora, gli importi delle cifre dei vari assegni sono rimasti immutati. Il disegno di legge n. 536, oggi al nostro esame, è un provvedimento giusto, anche se incompleto e assolutamente tardivo ed inadeguato se non altro per lo slittamento di altri due anni che ha reso la normativa già superata in termini economici dalla perdurante inflazione.

In Italia bisogna avere una potenza politica e sindacale affinché i cittadini possano veder tutelati i propri interessi che non sono privilegi.

A tale argomentazione si opporrà che i tubercolotici, di fronte a ben altre problematiche, non fanno storia, non determinano un'emergenza e non rappresentano una fascia elettorale importante. Per fortuna, sono un piccolo numero, anche se la malattia sta avendo un certo risveglio è passata di moda.

Ma è inutile fare delle esercitazioni scientifiche. Voglio solo evocare la tragedia di tutti coloro che hanno subito in epoca pre-antibiotica trattamenti demolitori chirurgici, o che sono guariti per stabilizzazione con esiti devastanti (cause di invalidità permanenti e di mortalità precoci). I sopravvissuti sono ancora una schiera di cui bisogna tener conto. Tale schiera, è vero, si è assottigliata: siamo di fronte a poveri ed invecchiati superstiti di un dramma sofferto per anni e per decenni, con dimissioni e rientri sanatoriali, con cure dispensariali di anni, recidive e complicanze.

Concediamo loro in fretta e con maggior adeguatezza, in termini di assegni, almeno un riconoscimento per riparare alle omissioni di cui sono stati vittime anche se per i tanti nel frattempo deceduti si tratta di riparazione tardiva ed ormai simbolica.

Noto con piacere che anche il lavoratore non dipendente, cioè non assicurato per la tubercolosi presso l'INPS, finalmente è stato equiparato, cosicché l'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale e quella post-sanatoriale sono allo stesso livello a partire dal 1° gennaio 1983.

Ma a quei malati non assicurati e che hanno patito le stesse intemperie negli anni antecedenti, riportando le stesse sequele, non è concesso il diritto di retroattività per una contribuzione figurativa nei periodi riconosciuti di assenza dal lavoro, capace di migliorare o attivare conseguenze pensionistiche! È bene che per gli aventi diritto INPS si retroattivi tale diritto al 1935. Pensate a quale anno ci si deve richiamare per avere una tutela. Questo ci dice quanto questa malattia si sia cronicizzata e quanto numerosi siano questi malati.

Ma per gli altri che si sono visti emarginati e trattati come cittadini e lavoratori di categorie inferiori non è stato puntualmente trovato questo aggancio.

A questo punto desidero brevemente tacitare coloro ai quali ad ogni proposta di miglioramenti economici viene la febbre reattiva della copertura finanziaria quando l'INPS è in attivo nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la TBC di circa 40 miliardi. Abbiamo visto sparire somme vertiginose nelle pieghe dei bilanci in disavanzo previdenziale. Perché di tale fondo attivo si devono giovare le rovinose gestioni in passivo di questo Istituto condannato ad essere il tempio degli accentramenti e degli sperperi assistenziali e consumistici del nostro Stato? I miglioramenti richiesti hanno la naturale copertura: concediamoli quindi tempestivamente e non con il contagocce. Gli assegni sono fermi al 1975 per importi di 40.000 lire mensili! Dai proponenti si chiede un aumento fino a 70.000 lire. Alziamo questo tetto, è riparazione ed è un dovere, raddoppiamolo, dato che è fisiologicamente coperto. La cassa sulla tubercolosi è in attivo nelle casse INPS (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Senatore Covi, la invito preliminarmente ad esprimere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti presentati.

COVI. Signor Presidente, per quanto attiene alla propria competenza la Commissione bilancio non si oppone all'*iter* degli emendamenti. Devo anche osservare che gli emendamenti accolgono alcuni suggerimenti dati dalla 5ª Commissione in occasione dell'estensione del parere 14 novembre 1984.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BOMBARDIERI, *relatore*. Desidero ringraziare il senatore Signorelli per la sua esposizione. Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli interessati, dagli ammalati ed ex ammalati di tubercolosi, fin dal 1975. Elevare l'assegno mensile costituisce un atto di giustizia e mi dispiace che si sia atteso per così lungo tempo. Com'è noto, il disegno di legge ha subito vari rinvii per la mancanza di copertura finanziaria. Agli ammalati di tubercolosi non è sembrato giusto sentirsi dire che mancavano i circa 40 miliardi necessari per gli aumenti e per i riconoscimenti della copertura figurativa per i periodi di malattia anteriori al 1952, quando era a loro conoscenza che le entrate, come gettito contributivo per assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ammontano a circa 3.000 miliardi e l'importo totale per le prestazioni è di circa 450 miliardi. Proprio per non perdere altro tempo ho accolto l'invito della Commissione bilancio modificando la data di entrata in vigore dei benefici della legge. È un ulteriore sacrificio per gli interessati, per la parte economica, ma almeno in questo modo vengono accolte le altre loro richieste e gli si danno alcune giuste soddisfazioni.

Va anche riconosciuto che su questo provvedimento vi è tra noi il massimo di unità.

Chiedo quindi all'Assemblea il voto favorevole, dopo l'approvazione di alcuni emendamenti che rendono più chiaro il disegno di legge e che dò per illustrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CONTI PERSINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo condivide le argomentazioni testè esposte dal relatore. Devo solo precisare al senatore Signorelli che la legge del dicembre 1978, n. 833, detta norme perchè l'attivo del fondo INPS sulla tubercolosi venga trasferito al fondo sanitario nazionale. Pertanto bisognava trovare altra copertura, così come è indicato negli emendamenti presentati e che io condivido: all'articolo 2, all'articolo 3, come articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6 e all'articolo 8 così come sono stati determinati, perchè discendono necessariamente dalla nuova impostazione data dall'articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, già modificato dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è sostituito dai seguenti:

«L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale.

Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Hanno diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli *ex* assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennità post-sanatoriale in epoca

anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo di lire 40.000 mensili, di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è aumentato a lire 70.000.

A tale importo si applicano le norme che disciplinano la perequazione del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, già illustrato dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole:

Al primo comma, sostituire le parole: « 1° gennaio 1984 » con le altre: « 1° gennaio 1985 ».

2.1 IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

Nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, come modificato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai

fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura o di sostentamento, sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo" anzichè avere effetto dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 ».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, già illustrato dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole:

Sopprimere le parole: « anzichè avere effetto dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

3.1 IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, già illustrato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. ...

« La gestione dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi trasferirà al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la copertura degli oneri relativi all'accreditamento della contribuzione figurativa di cui al precedente articolo, una somma determinata secondo i criteri stabiliti all'ultimo comma

dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma sarà maggiorata degli interessi composti, al tasso del 4,50 per cento annuo, calcolati dal primo giorno dell'anno successivo a quello di competenza sino al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene il trasferimento.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'accreditamento di contributi figurativi per i periodi di prestazioni antitubercolari non erogate dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, sarà trasferito dalla medesima gestione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti l'importo dei contributi base accreditati e dei corrispondenti contributi a percentuale maggiorata degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento annuo, computati secondo i criteri di cui sopra ».

3.0.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennità economiche in precedenza concesse a carico dello Stato e corrisposte loro tramite i consorzi provinciali antitubercolari.

L'indennità di ricovero o di cura ambulatoriale nonché quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalità, con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e ciò a partire dal 1° gennaio 1983.

Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con

le stesse modalità dell'INPS, accertate dai consorzi provinciali antitubercolari, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di lire 25.000 ».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati dal relatore, sui quali il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « tramite i consorzi provinciali antitubercolari » con le altre: « dai competenti organi del servizio sanitario nazionale ».

4.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Al secondo capoverso, sostituire la cifra: « 1983 » con l'altra: « 1985 ».

4.2

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Al terzo capoverso, sostituire le parole: « dai consorzi provinciali antitubercolari » con le altre: « dagli organi del servizio sanitario nazionale ».

4.3

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

I lavoratori, nel corso delle prestazioni antitubercolari erogate dall'INPS, hanno di-

ritto di versare i contributi associativi e per libera scelta alle loro organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

La trattenuta, autorizzata con delega personale sottoscritta dall'assistito, è pari allo 0,5 per cento delle indennità in corso di erogazione.

Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite dalle organizzazioni interessate e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso al predetto Istituto delle spese incontrate per l'espletamento del servizio.

È approvato.

Art. 6.

L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, è corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale erogato all'avente diritto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, già illustrato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole:

Sostituire le parole: « erogato all'avente diritto » *con le altre:* « più favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese ».

6.1 IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 7.

L'indennità giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della pre-

videnza sociale è corrisposta con le modalità e secondo le procedure previste per le indennità di malattia e di maternità di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

È approvato.

Art. 8.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per il 1983, si fa fronte con l'attivo della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS contro la tubercolosi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, già illustrato dal relatore, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per il 1985, si fa fronte con le entrate della gestione dell'assicurazione obbligatoria dell'INPS contro la tubercolosi ».

8.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

IANNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente questo provvedimento a favore dei tubercolotici è arrivato in questa Aula per la sua definizione: un provvedimento che compie un atto di giustizia verso i cittadini colpiti da questo male.

Certo, molto è stato fatto in questi anni nella lotta contro la tubercolosi e molto è

stato fatto sia per combattere questo morbo, sia nel campo delle prestazioni economiche. Con questo provvedimento non facciamo che proseguire nella strada che abbiamo intrapreso in questi anni.

Con il provvedimento al nostro esame si affronta almeno in parte, il problema di alcune prestazioni economiche, adeguandole a un mutato aumento del costo della vita. Si cerca di portare a soluzione quei problemi assicurativi e assistenziali, problemi, questi, che sono sorti dopo la riforma sanitaria.

Pensate, onorevoli colleghi: la legge su questa materia, che non è stata mai modificata dal 1975 ad oggi, nel nostro paese ha occupato da sempre una posizione avanzata nella lotta contro la malattia tubercolare, sia dal punto di vista organizzativo, con l'approntamento di una serie di presidi, sia con la preparazione e la formazione specialistica di medici.

Senza tutto ciò non sarebbe stato possibile combattere questo male. Certo, sono calati di molto i decessi per questo male dal 1947 ad oggi. Comunque si calcola che in Italia vi siano ancora oggi circa 25-30.000 casi di malattia tubercolare e secondo alcuni dati la diffusione dell'infezione tubercolare, rilevata mediante controlli, rimane elevata. Ecco perché è necessario tenere sempre sotto controllo questo male, mantenere e potenziare tutte le attività dei presidi antitubercolari, assicurare la continuità del controllo dell'andamento della malattia, dell'attività di diagnosi in anticipo, della messa a disposizione di terapie adeguate, dell'intervento preventivo a mezzo della vaccinazione, oltre al controllo dell'ambiente e alle indispensabili attività di educazione sanitaria.

Per combattere questa malattia sono necessari non solo un'assistenza e un controllo continuo, ma anche una condizione economica più adeguata. Con il provvedimento al nostro esame si cerca di venire incontro a questi bisogni e si cerca di completare e perfezionare la disciplina dell'assegno di cura e di sostentamento di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, ampliando la sfera dei benefici.

L'ultima legge — come dicevo — di una certa importanza, relativa al settore dell'assistenza antitubercolare, risale all'agosto del 1975 e da allora ad oggi molte cose sono cambiate. Ad esempio, l'entità dell'assegno mensile di cura e sostentamento, fissato in lire 40.000, è rimasto immutato: oggi con tale cifra non si compera neppure un chilogrammo di pane al giorno.

I Gruppi parlamentari firmatari di questo provvedimento hanno tenuto conto delle esigenze, delle spinte e hanno colto le giuste richieste avanzate dai cittadini colpiti da questo male, hanno colto le spinte provenienti dalle loro associazioni di categoria. Con grande senso di responsabilità abbiamo colto queste spinte che non sono corporative, ma richieste di bisogni veri da parte di questi assistiti.

Come sapete, la legge 6 agosto 1975, n. 419, aveva stabilito, per gli ex assistiti non in costanza di rapporto lavorativo e che avevano avuto pregiudizio o menomazione fisica, un assegno di cura e sostentamento da richiedersi entro 90 giorni. Con quella legge l'assegno, erogato nella misura di 40.000 lire mensili, non fu ancorato alla scala mobile, come avvenne per le indennità antitubercolari. Basti pensare che, se nel 1975 detto importo rappresentava l'87 per cento del minimo della pensione INPS, oggi è pari soltanto al 12 per cento dei nuovi minimi previsti dalla legge.

Perciò con questo provvedimento non solo proponiamo l'aumento da 40.000 a 70.000 lire, ma proponiamo di ancorarlo alla scala mobile nella misura della percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione. Inoltre stabiliamo l'abrogazione del termine prescritto dei 90 giorni per presentare la domanda, nonché della discriminazione ingiusta e asociale nei confronti degli ex assistiti esclusi da questa previdenza che, nei fatti, ha costituito il primo concreto provvedimento realizzato al fine di conservare la guarigione e la stabilizzazione clinica dell'ex ammalato il quale, se lasciato senza aiuto, in molti casi è costretto a ricorrere a inopportune e costose ospedalizzazioni.

Affrontiamo con questo disegno di legge la questione dell'accredito dei contributi fi-

gurativi regolata dalla legge 6 agosto 1975 e chiediamo che esso venga esteso anche ai periodi antecedenti.

Questi sono i problemi che ci siamo posti ed ecco perché i firmatari del provvedimento ritengono di avere assolto un compito importante a favore dei molti cittadini che attendono dal Parlamento una risposta concreta ai loro problemi.

CARTIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTIA. Signor Presidente, Signor Ministro, colleghi, condividiamo come Gruppo repubblicano il contenuto di questo disegno di legge che tende a migliorare i provvedimenti a favore dei tubercolotici o di chi è stato affetto da tubercolosi. La malattia tubercolare si curava con il riposo, l'aria, il sole e l'alimentazione. Quindi vi fu l'avvento degli antibiotici e si poté curare meglio la tubercolosi, per cui la malattia stessa sembrò definitivamente debellata.

Certamente se gli antibiotici furono determinanti, altre condizioni favorirono la notevole riduzione della malattia: condizioni igieniche migliorate e tenore di vita meno povero, alimentazione adeguata alla necessità nutrizionale. Ma la malattia tubercolare non è scomparsa, anzi da qualche anno vi è una recrudescenza della stessa. Le cause forse sono un cedimento della prevenzione, forse un rivirulentarsi dei germi o una loro resistenza maggiore agli antibiotici. Non è inopportuno dunque questo provvedimento che richiama comunque l'attenzione verso i malati e verso la malattia stessa. L'aumento dell'assegno oltretutto, con la maggiore spesa complessiva, non determina *deficit* nel bilancio della gestione tubercolare, anche se i suoi fondi attraversano le casse, bucate direi, del servizio sanitario nazionale. Occorre un opportuno controllo delle certificazioni delle malattie. Infine c'è sembrato giusto l'articolo 6 che più che un assegno natalizio vuole così garantire la ero-

gazione di una sorta di tredicesima. Pertanto votiamo a favore di questo disegno di legge e ci auguriamo che la lotta alla tubercolosi non si fermi solo a questo provvedimento.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è in un'Aula quasi vuota che noi approviamo un provvedimento di tanta importanza e di tale portata. Certamente le fatiche di questi giorni si sono fatte sentire e credo che molti colleghi i quali non sono qui presenti abbiano ampia giustificazione dalla notizia, diffusa giustamente, del consenso di tutte le forze politiche intorno a questo provvedimento. Ma anche se l'Aula è quasi vuota mi sia consentito di esprimere prima di tutto un vivissimo ringraziamento alla Commissione competente che ha gestito questo provvedimento ed al tenace senatore Bombardieri, il quale, con la generosità che gli è propria, da anni si batte, insieme ad altri colleghi che a lui via via si sono affiancati, per il raggiungimento di questo importante traguardo.

Non voglio ripetere pedissequamente cose che sono state dette in maniera molto autorevole da coloro che mi hanno preceduto. Desidero subito sottolineare un fatto di estrema importanza che è stato precedentemente ribadito: la malattia tubercolare è tutt'altro che debellata; soprattutto a livello di giovani c'è un riaccendersi della malattia stessa. Alla base di tutto questo sono innegabili sregolatezze, mode talvolta irrazionali, i danni procurati da mezzi di locomozione che non danno sufficienti garanzie di riparo all'apparato respiratorio, e forse anche la frequentazione di ambienti dove, in spregio alle leggi vigenti, non c'è un sufficiente grado di igiene.

Certamente non ci troviamo più al cospetto di quelle situazioni che determina-

rono in epoche ormai remote l'esplosione della tubercolosi; tuttavia dopo un periodo di abbassamento di livello della tubercolosi e di una diminuzione della sua virulenza, oggi c'è, ripeto, un riaccendersi di questa pericolosa ed insidiosa malattia. Io mi feci promotore, nella mia città, di un importante convegno che trattò questo specifico argomento. Al convegno parteciparono illustri studiosi.

Vorrei citare soltanto uno di essi, il professor Fara dell'università di Milano, che non è specialista di malattie tubercolari, ma illustre igienista. Al Convegno erano comunque presenti specialisti in questo campo, che si dichiararono d'accordo con Fara. Egli mise in guardia (e vi erano molti medici, non del ramo, che ascoltavano quasi increduli le sue parole) tutti coloro i quali ritengono la tubercolosi una malattia che può essere affrontata esclusivamente in via ambulatoriale, dal pericolo dell'affermarsi di questa errata convinzione.

Da quel momento ho fatto alcuni accertamenti, mi sono messo in contatto con le organizzazioni che ancora esistono a tutela dei tubercolotici — in proposito, vorrei ricordare con grande ammirazione il signor Giuseppe Garbarino, il quale ha fatto veramente della sua vita un dono alla categoria dei tubercolotici — e ho scoperto cose sconvolgenti come la smobilitazione dei sanatori. Definisco questo fatto un crimine perpetrato, non escludo per interesse privato, a vantaggio di case di cura private, le quali si attrezzano per le lungodegenze dei tubercolotici. Su questo la magistratura farebbe bene a intervenire e a svolgere un'ampia indagine, che sarebbe certamente più pregnante di tante altre che senza dubbio legittimamente sono compiute. Definisco un crimine l'abolizione di presidi di altissimo livello, (o che per lo meno erano tali prima che la fatiscenza li sopraffacesse), per ridurre il lungodegente tubercolotico nelle anguste stanze dell'ospedale generale, dove non vi sono le condizioni ambientali perchè egli possa trascorrere adeguatamente la sua lunga degenza. Chiedo scusa se il mio tono è accorato. Tale è perchè ho constatato quali si-

tuazioni si determinino nel nostro paese in conseguenza dell'allentarsi dell'attenzione verso la tubercolosi. Potrei andare avanti ancora a lungo ma non voglio dilungarmi con altre argomentazioni per rispetto dei colleghi che sono rimasti qui coscienziosamente e pazientemente ad ascoltarmi.

Il voto della Democrazia cristiana su questo provvedimento è positivo e convinto. Il mio auspicio è che l'assurda situazione che si è determinata nel nostro paese con l'abolizione di presidi ospedalieri indispensabili abbia a cessare, anche per autorevole intervento del Ministro della sanità, il quale ha il dovere di impegnarsi su questo specifico terreno attraverso i piani che sono di sua competenza. (*Applausi dal centro*).

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, sono contento che il dibattito si vivacizzi. Sono stato direttore di sanatorio, pertanto ho vissuto e sto ancora vivendo questa tragedia, anche se i sanatori sono stati chiusi. Questa è veramente una delle cose squallide che siamo riusciti a vedere.

La tubercolosi sta riemergendo. Non avrei voluto parlarne anche se sono molto competente in materia per l'attività professionale da me svolta, perchè mi sembrava una questione abbastanza ovvia. Invece, devo constatare che vi è molto interesse al riguardo. Quindi vorrei fare alcune raccomandazioni.

Certo non posso chiedere o pretendere che si riaprano i sanatori o che si riattivino i consorzi provinciali tubercolari, che pure tanto hanno fatto. Tuttavia, ritengo che sarebbe necessario riprendere successivamente l'esame di questo problema perchè la morbidità della tubercolosi sta aumentando per cui a tutto quello che ha preceduto, ai residui cronici o cronicizzati della malattia, si vanno inevitabilmente aggiungendo le conseguenze di nuovi impianti della stessa.

Quindi vorrei raccomandare di tornare sopra a tale questione anche perchè si possano avere quelle tutele di ordine sanitario non soltanto previdenziali ma anche di profilassi che furono efficacissime e che sono state — ripeto — sciaguratamente abolite. Soprattutto, come dicevo prima nel mio intervento in discussione generale, bisogna fare in modo che possano essere agganciati a quelle condizioni pensionistiche anche coloro che non hanno pagato contribuzioni all'INPS, attraverso la normativa della legge n. 833 (che, come è stato osservato giustamente, si è impossessata di quelli che erano anche i fondi contributivi), e che questa retroattività dal 1979 possa essere studiata e rivista.

Il Movimento sociale-Destra nazionale, ovviamente e a maggior ragione, vota favorevolmente su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Ordine del giorno per le sedute di martedì 12 marzo 1985

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 8 marzo, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 12 marzo in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (1174).

La seduta è tolta (ore 23).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari